

Decreto legislativo - 31/03/1998, n. 112

Epigrafe

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(2) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42.

(3) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(5) Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile contenuti nel presente decreto si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 7, d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

(6) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 7296 del 14 ottobre 2010.

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I

TUTELA DELLA SALUTE

ARTICOLO N.122

Vigilanza sui fondi integrativi.

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultra- regionale.

2. È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infra-regionale.